

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
regolamento (UE) n 1305/2013

**Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità
dei sostegni previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale**

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. QUADRO NORMATIVO.....	4
4. AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE POTENZIALMENTE CUMULABILI CON LE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL PSR.....	5
4.1 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019.....	5
4.2 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020.....	7
4.3 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.....	9
4.4 Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019.....	10
4.4 Detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus").....	13
4.5 Bonus facciate.....	16
4.6 Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti.....	17
5. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI.....	19
6. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E DETRAZIONI EDILIZIE.....	20
7. DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO - CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ.....	22
7.1 Adempimenti per i beneficiari.....	23
7.2 Modalità di Controllo e documenti oggetto di valutazione.....	24
7.3 Checklist verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni.....	31
8. ALLEGATI.....	33
Allegato 1 – Fac – simile dichiarazione Atto Notorio sottoscritto dal beneficiario.....	33
Allegato 2 – Fac-simile Checklist per la verifica dei limiti di cumulabilità.....	36

1. PREMESSA

La Commissione europea con nota prot. Ares(2020)6839797 del 17 novembre 2020 - in risposta al quesito formulato dalla Regione Sicilia circa la cumulabilità tra gli aiuti concessi dal PSR 2014/2020 e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale - ha chiarito che, nel contesto degli Aiuti di Stato, i crediti d'imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), forniscono, comunque, un sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Alla luce del menzionato chiarimento, le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali aiuti di Stato, sono qualificate comunque come sostegni pubblici. Di conseguenza, le misure di sostegno del PSR devono essere concesse, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo pari al costo totale dell'investimento oggetto della sovvenzione.

Le istruzioni operative definiscono:

- il quadro generale delle principali agevolazioni nazionali di carattere fiscale potenzialmente cumulabili con le misure di sostegno previste dal PSR;
- le modalità di controllo dei limiti di cumulabilità tra PSR e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e altre agevolazioni fiscali a carattere nazionale;
- gli adempimenti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo in relazione alle dichiarazioni da compilare ed alla documentazione da fornire;
- le modalità di utilizzo della checklist per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del limite connesso al valore complessivo dell'investimento.

Le disposizioni contenute in questo documento, sono predisposte in ottemperanza all'interpretazione della normativa nazionale e comunitaria, fornita dai Servizi della Commissione UE – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale ed alla normativa nazionale vigente in materia di agevolazioni fiscali. In caso di eventuali e future modifiche del quadro normativo ed interpretativo attuale, l'Organismo Pagatore AGEA provvederà all'aggiornamento delle presenti istruzioni operative.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla luce di quanto previsto dalla nota dei Servizi della Commissione prot. Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020, le presenti istruzioni definiscono le modalità operative per il controllo del rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, in merito al cumulo tra i pagamenti erogati nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le agevolazioni nazionali di carattere fiscale.

In particolare, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla vigente normativa nazionale si fa riferimento alle forme di agevolazione descritte di seguito:

- Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019.

3. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco dei principali riferimenti alla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;

- Legge 160/2019 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

- Agenzia delle Entrate - risposte interpello del 5.10.2020, nn. 438 e 439.

4. AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE POTENZIALMENTE CUMULABILI CON LE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL PSR

Viene riportato di seguito, un quadro generale delle principali agevolazioni nazionali di carattere fiscale potenzialmente cumulabili con le misure di sostegno previste dal PSR.

Nel dettaglio, sono analizzati gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione delle agevolazioni fiscali, le relative modalità di determinazione e gli oneri documentali previsti dalla disciplina di riferimento.

4.1 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, ha sostituito la precedente disciplina del Super e Iper-ammortamento (art. 1, co. 91 e ss. della L.208/2015 e successive modifiche e integrazioni).

I benefici del Super e Iper-ammortamento consentivano una maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi ai fini della deducibilità (dal reddito imponibile IRES¹) delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing².

Con riguardo al Super-ammortamento, la maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing era prevista in misura pari al 40% per gli investimenti effettuati dal 15.10.2015 fino al 2017 (o entro il termine "lungo" del 30.6.2018) e pari al 30% per gli investimenti effettuati nel 2018 (o nel termine "lungo" del 30.6.2019) e nel 2019 (o nel termine "lungo" del 30.6.2020)³.

Il beneficio dell'Iper-ammortamento, introdotto a partire dal periodo d'imposta 2017 (art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016) prevedeva, in parallelo al Super-ammortamento, una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. n. 232 del 2016 che, per gli investimenti effettuati fino al 2018, era pari al 150%.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 61 della L. n. 145 del 2018 per gli investimenti effettuati nel 2019, la maggiorazione del costo si applicava, invece, con le seguenti misure:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro (non era prevista alcuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro).

Per i soggetti che beneficiavano dell'Iper-ammortamento era, inoltre, riconosciuta una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. n. 232 del 2016 (art. 1 co. 10 della L. n. 232 del 2016 e art. 1 co. 62 della L. n. 145 del 2018). Anche in tal caso, la maggiorazione si traduceva in una deduzione che operava in via extracontabile e che doveva essere esposta come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRES (rigo RF 55).

¹ Imposta sul Reddito delle Società.

² La variazione in diminuzione relativa ai benefici del Super e Iper-ammortamento deve essere indicata nel Rigo RF 55 della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRES.

³ Con riferimento al beneficio del super-ammortamenti per il 2019, la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro (ex art. 1 del D.L. n. 34 del 2019).

Per la fruizione dell'Iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa era tenuta a produrre (ex art. 1, co. 11 della L. n. 232 del 2016, richiamato dall'art. 1, co. 63 della L. n. 145 del 2018):

- una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali (cfr. anche circ. MISE 547750/2017) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (la perizia/attestato può riguardare anche una pluralità di beni agevolati).

In particolare, tale documentazione doveva attestare che:

- il bene possedesse caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A e/o B;
- era interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Come anticipato, il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019 (o anche "Legge di Bilancio 2020") sostituisce la richiamata disciplina del Super e Iper-ammortamento e agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese dal 1.1.2020 al 31.12.2020, ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Possono beneficiare dell'agevolazione in commento le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa⁴.

Sono poi agevolabili gli investimenti effettuati mediante l'acquisto di beni nuovi da terzi, in proprietà o in locazione finanziaria, nonché attraverso la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Il credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto in misura diversa a seconda della tipologia di investimento effettuato dall'impresa (i.e. beni materiali strumentali nuovi "ordinari", beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "ordinari", il credito è determinato in misura pari al 6% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro⁵ (cfr. Art. 1, co. 188 della L. 160/2019).

In relazione agli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (o anche beni materiali "Industria 4.0"), il credito è riconosciuto in misura pari al del 40% sull'ammontare degli investimenti effettuati fino al limite di 2,5 milioni di euro e in misura pari al 20% sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro (cfr. Art. 1, co. 189 della L. 160/2019).

⁴ La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto, in capo all'impresa ammessa al credito d'imposta, delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per espressa previsione normativa, le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, co. 2 del D.Lgs. 231/2000 non possono accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

⁵ Sono esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR, nonché i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%.

Infine, per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (o anche beni immateriali "Industria 4.0") il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo fiscale, nel limite

massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 700.000 euro (cfr. Art. 1, co. 190 della L. 160/2019).

A prescindere dalla tipologia di investimento, il credito d'imposta complessivamente spettante è utilizzabile in compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni "ordinari" ovvero di interconnessione dei beni "Industria 4.0", in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per i soli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0".

Con particolare riferimento agli oneri documentali, l'art. 1, co. 195 della Legge di bilancio 2020 prevede che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati debbano contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della Legge di bilancio 2020⁶.

In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, difatti, la mancata indicazione di tale dicitura, determina la revoca dell'agevolazione (cfr. risposte interpello del 5.10.2020, nn. 438 e 439).

In relazione ai soli investimenti in beni "Industria 4.0" è altresì previsto l'obbligo di produzione di una perizia tecnica semplice, redatta da un ingegnere o da un perito scritti nei rispettivi albi, ovvero di un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui si evincano le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Qualora i beni "Industria 4.0" abbiano un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia tecnica di stima può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Si evidenzia, in ultimo, che l'impresa ammessa al beneficio deve indicare l'ammontare del credito d'imposta determinato (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

4.2 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020

Le imprese che effettuano investimenti beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.6.2023 (a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) possono beneficiare del "nuovo" credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020 (o anche "Legge di bilancio 2021").

La nuova disciplina del credito introdotto dalla Legge di bilancio 2021 ricalca sostanzialmente quanto disciplinato dall'art. 1, co. da 184 a 195 della Legge di bilancio 2020 prevedendo, tuttavia, rispetto al passato, l'estensione del beneficio agli investimenti in beni immateriali "ordinari" nonché un potenziamento delle aliquote di determinazione dell'agevolazione e dei relativi massimali di spesa.

Come evidenziato nelle seguenti tabelle, sono previste aliquote di determinazione del credito differenziate in base alla tipologia di investimento e al momento di effettuazione dello stesso.

⁶ *Preme segnalare, che l'obbligo della dicitura in fattura del riferimento alla norma agevolativa non era previsto dalla disciplina del Super e Iper-ammortamento.*

Tipologie di investimento	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito
Beni materiali «ordinari»	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022)	10% del costo Costi ammissibili max 2 milioni di euro
Beni immateriali «ordinari»		10% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro
Beni materiali «Industria 4.0»		50% per investimenti fino a 2,5 milioni 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni
Beni immateriali «Industria 4.0»		20% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro

Tipologie di investimento	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito
Beni materiali «ordinari»	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023)	6% del costo Costi ammissibili max 2 milioni di euro
Beni immateriali «ordinari»		6% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro
Beni materiali «Industria 4.0»		40% per investimenti fino a 2,5 milioni 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni
Beni immateriali «Industria 4.0»		20% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro

Il credito d'imposta, rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina, può essere utilizzato in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni. Per le sole imprese con un volume di ricavi inferiore a 5 milioni di euro è prevista la possibilità di utilizzare il credito in compensazione in un'unica quota annuale.

In base a quanto previsto dall' art. 1, co. 1062 della Legge di bilancio 2021, rimane fermo l'obbligo di dicitura in fattura del riferimento "alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" della Legge di bilancio

2021 nonché di produzione di una perizia tecnica, la quale deve tuttavia essere asseverata, relativa agli investimenti effettuati in beni "Industria 4.0" di costo unitario superiore a 300.000 euro.

L'impresa ammessa al beneficio è poi tenuta a indicare l'ammontare del credito d'imposta ex art. 1, co. 1051 e ss. della Legge di bilancio 2021 (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

4.3 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno è stato introdotto dall'art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015 (o anche "Legge di bilancio 2016) al fine di favorire gli investimenti nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo (c.d. "Regioni del Mezzogiorno").

L'agevolazione si rivolge, difatti, alle sole imprese⁷ che, dall'1.1.2016 al 31.12.2022, acquistano - anche mediante contratti di locazione finanziaria - beni strumentali facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.

Ai fini dell'individuazione dell'investimento iniziale, per effetto del richiamo operato dall'art. 1, co. 99 della Legge di Bilancio 2016 al regolamento (UE) n. 651/2014, occorre fare riferimento ad un investimento in attivi materiali e immateriali relativo:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento (per le sole grandi imprese).

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 - modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016 - così come riepilogato nelle seguenti tabelle:

LOCALIZZAZIONE	DIMENSIONE DELL'IMPRESA	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO
Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna	Piccola impresa	45%
	Media impresa	35%
	Grande impresa	25%

LOCALIZZAZIONE	DIMENSIONE DELL'IMPRESA	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO
	Piccola impresa	30%

⁷ Analogamente a quanto previsto per il credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, anche l'agevolazione in commento è riconosciuta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, ex art. 55 del TUIR, a prescindere dalla natura giuridica assunta.

Abruzzo e Molise	Media impresa	20%
	Grande impresa	10%

Inoltre, l'ammontare massimo del costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:

- 3 milioni di euro (dal 1.3.2017), per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro (dal 1.3.2017), per le medie imprese;
- 15 milioni di euro, per le grandi imprese.

Al fine del riconoscimento del credito d'imposta per investimento nel Mezzogiorno, le imprese devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta, lo stesso può essere utilizzato (esclusivamente) in compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Si evidenzia, in ultimo, che l'impresa ammessa al beneficio deve indicare l'ammontare del credito d'imposta determinato (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

4.4 Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019

Il credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019 sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2019 (2020 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), il credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013⁸.

Il "precedente" credito d'imposta R&S ex all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 (diversamente da quanto si illustrerà nel prosieguo con riferimento alla "nuova" disciplina del credito) era riconosciuto alle imprese a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di R&S, effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intendeva fruire dell'agevolazione:

- fosse pari ad almeno a 30.000 euro (limite da verificare con riferimento a ciascun periodo d'imposta per il quale si intendeva accedere all'agevolazione e non in tutti i periodi d'imposta potenzialmente agevolati);
- eccedesse la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, ovvero, per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, a decorrere dalla data di costituzione (spesa incrementale complessiva)⁹.

Il credito d'imposta R&S ex all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 era riconosciuto, in misura variabile in funzione della diversa aliquota prevista in relazione alla tipologia di spesa e dei periodi d'imposta di sostenimento delle spese, come indicato nella seguente tabella.

⁸ La disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 rimane dunque applicabile con riferimento agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.

⁹ Nel dettaglio, per "spesa incrementale complessiva" doveva essere intesa come differenza positiva tra (i) l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di R&S sostenute nel periodo d'imposta in relazione al quale si intendeva fruire dell'agevolazione e (ii) la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, nel minor periodo di riferimento in caso di imprese di nuova costituzione.

	FY 2015-2016	FY 2017-2018	FY 2019
Misura del Credito R&S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25% in generale ▪ 50% per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e altre imprese. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25% in generale ▪ 50% per le spese relative al personale dipendente e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati e con start up e PMI innovative.
Importo massimo	5 milioni di euro per beneficiario	20 milioni di euro per beneficiario	10 milioni di euro per beneficiario

Le aliquote sopra indicate dovevano essere applicate sulla differenza positiva tra (i) l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese e (ii) la media aritmetica delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione, oppure nel minor periodo dalla data di costituzione.

Come anticipato, l'art. 1 co. 198 e ss. della L. 160/2019 ha introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta in commento che, di fatto e a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, si sostituisce alla disciplina di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.

Nel dettaglio, l'art. 1 co. 198 e ss. della L. 160/2019 e il DM 26.5.2020 prevedono un credito d'imposta a favore delle imprese residenti nel territorio dello stato – a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell'impresa – che nei periodi d'imposta dal 2020 al 2022 effettuano investimenti nelle seguenti attività:

- ricerca e sviluppo (così come definita dall'art. 2 del D.M. 26 maggio 2020);
- innovazione tecnologica (così come definita dall'art. 3 del D.M. 26 maggio 2020);
- design e ideazione estetica (così come definita dall'art. 4 del D.M. 26 maggio 2020);
- innovazione tecnologica "4.0" e "Green" (così come definite dall'art. 5 del D.M. 26 maggio 2020).

In particolare, per quanto qui d'interesse, sono considerate attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale svolte in campo scientifico e tecnologico.

Costituiscono, invece, attività di innovazione tecnologica, i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo sopra menzionati, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

A norma dell'art. 5 del D.M. 26 maggio 2020, le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale "4.0" (i.e. innovazione tecnologica "4.0") sono i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore. Per

attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica (i.e. innovazione tecnologica “Green”) si intendono, invece, i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, rilevano le seguenti spese “ammissibili” sostenute nello svolgimento di una delle attività agevolabili sopra elencate:

- Spese relative a ricercatori e a tecnici direttamente impiegati nelle attività agevolabili svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego ⁽¹⁰⁾;
- Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria/semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nell'attività agevolabile, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
- Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario (fiscalmente residente in uno Stato UE/S.E.E./white list) delle attività agevolabili¹¹.
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti (stipulati con soggetti fiscalmente residenti in uno Stato UE/S.E.E./white list) inerenti alle attività agevolabili, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili;
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolabili, svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili.

Si evidenzia che nel caso di attività di R&S rilevano anche le spese relative alle quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi (fiscalmente residenti in uno Stato UE/S.E.E./white list e non appartenenti allo stesso gruppo) - anche in licenza d'uso - di privative industriali relative a un'invenzione industriale, seppur nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili e del periodo di sostenimento delle spese “ammissibili”, così come rappresentato della tabella seguente:

ATTIVITÀ AGEVOLABILI	MISURA DEL CREDITO (dal 1.1.2020 al 31.12.2020)	MISURA DEL CREDITO (dal 1.1.2021 al 31.12.2022)
R&S	12% max 3 milioni	20% max 4 milioni
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6% max 1,5 milioni	10% max 2 milioni

¹⁰ È prevista una maggiorazione in misura pari al 150% delle spese per soggetti under 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca/iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall'impresa con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nelle attività agevolabili.

¹¹ Nel solo caso di attività di R&S, è prevista una maggiorazione del 150% delle spese derivanti da contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start-up innovative, residenti nel territorio dello Stato.

DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA	6% max 1,5 milioni	10% max 2 milioni
INNOVAZIONE TECNOLOGICA "4.0" E "GREEN"	10% max 1,5 milioni	15% max 2 milioni

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti¹².

Ai fini dei successivi controlli, le imprese sono altresì tenute a redigere e a conservare una relazione tecnica asseverata in cui vengano illustrate le finalità, i contenuti e i risultati delle attività agevolabili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione¹³. La menzionata relazione deve essere predisposta a cura (i) del responsabile aziendale delle attività agevolabili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto, nel caso in cui le attività siano svolte internamente all'impresa, ovvero a cura (ii) dal soggetto commissionario che esegue le attività agevolabili, nel caso in cui le stesse siano state commissionate a soggetti terzi.

Si evidenzia, in ultimo, che l'impresa ammessa al beneficio deve indicare l'ammontare del credito d'imposta determinato (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

4.4 Detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus")

L'art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 ha introdotto una detrazione d'imposta (IRPEF/IRES), in relazione alle spese sostenute per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. "ecobonus"); tale agevolazione è stata prorogata, in ultimo, alle spese sostenute fino al 31.12.2021 dall'art. 1, co. 58, lett. a) della L. n.178 del 2020.

Con il D.M. del 19.2.2007 (così come modificato dai DD.MM. del 26.10.2007, del 7.4.2008 e del 6.8.2009) e con il D.M. del 6.8.2020 n. 159844 (c.d. decreto "Requisiti") sono stabilite le disposizioni attuative dell'agevolazione de quo.

L'agevolazione in commento, ai sensi dell'art. 4 del decreto Requisiti, è riconosciuta:

- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non titolari di reddito d'impresa (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici),
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa¹⁴ (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali e enti commerciali),

che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi "agevolabili" su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Gli interventi "agevolabili" sono perlopiù definiti dai co. 344 a 347 della L. n. 296 del 2006 e dall'art. 2, co. 1 del decreto Requisiti, ovvero:

¹² L'obbligo di certificazione della documentazione contabile era previsto anche dalla precedente disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013. Tuttavia, l'obbligo di utilizzo in compensazione dei crediti R&S subordinatamente al rilascio della menzionata certificazione è stato introdotto solo a decorrere dai crediti R&S maturati nel periodo d'imposta 2018.

¹³ L'obbligo di redazione e conservazione della relazione tecnica (seppur non asseverata) era stato introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, anche dalla precedente disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.

¹⁴ In tal caso, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (così come le detrazioni spettanti per gli interventi antisismici) è riconosciuta per tutti gli immobili delle imprese, a prescindere dalla loro destinazione (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 25.6.2020).

- Riqualficazione energetica globale (art. 1, co. 344 della L. n. 296 del 2006 e art. 2, co. 1, lett. a) del decreto Requisiti);
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti (art. 1, co. 345 della L. n. 296 del 2006, art. 2, co. 1, lett. b) del decreto Requisiti e art. 14, co. 2, lett. a) e b), co. 2-*quater* e 2-*quater.1* del D.L. n. 63 del 2013);
- Interventi di installazione di impianti solari (art. 1, co. 346 della L. n. 296 del 2006 e art. 2, co. 1, lett. c) del decreto Requisiti);
- Interventi relativi agli impianti di riscaldamento (art. 1, co. 347 della L. n. 296 del 2006 e art. 2, co. 1, lett. e) del decreto Requisiti);
- Interventi di installazione di *building automation* (art. 2, co. 88 della L. n. 208 del 2015 e art. 2, co. 1, lett. f) del decreto Requisiti)¹⁵.

A norma dell'art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013, la detrazione d'imposta per interventi di riqualficazione energetica è fissata in misura pari al 65% delle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2017.

Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dal 1.1.2018, le aliquote della detrazione spettante variano in base alla tipologia e alla sotto tipologia degli interventi "agevolabili", così come riepilogato nella seguente tabella:

INTERVENTI AGEVOLABILI	MISURA DELLA DETRAZIONE	LIMITE MAX DI DETRAZIONE	LIMITE MAX DI SPESE
Riqualficazione energetica globale	65%	100.000,00 euro	153.846,15 euro
Interventi sull'involucro di edifici esistenti			
coibentazione di strutture opache verticali e/o di strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)	65%	60.000,00 euro	92.307,69 euro
sostituzione di finestre comprensive di infissi	50%	60.000,00 euro	120.000,00 euro
installazione schermature solari	50%	60.000,00 euro	120.000,00 euro
interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente	70%		40.000,00 euro
interventi su parti comuni e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 del DM 26.6.2015	75%		40.000,00 euro
interventi realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore (c.d. "bonus combinato sisma-eco")	80%		136.000,00 euro
interventi realizzati nelle zone	85%		136.000,00

¹⁵ Si evidenzia che nella Tabella 1 dell'Allegato B al decreto Requisiti è previsto che la detrazione massima spettante per questi interventi è pari a 15.000,00 euro.

sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori (c.d. "bonus combinato sisma-eco")			euro
Installazione di impianti solari	65%	60.000,00 euro	92.307,69 euro
Interventi relativi agli impianti di riscaldamento			
caldaie a condensazione	50%	30.000,00 euro	60.000,00 euro
interventi con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
impianti dotati di apparecchi ibridi	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe	65%	100.000,00 euro	153.846,15 euro
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	50%	30.000,00 euro	60.000,00 euro
Interventi di installazione di <i>building automation</i>	65%	15.000,00 euro	

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e ogni singola quota deve essere indicata nel Modello Redditi ai fini della detrazione IRES.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente dovrà compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i righe da RS 80 a RS 88.

Dal momento che il presupposto per la spettanza della detrazione *de quo* è l'effettivo sostenimento delle spese detraibili, al fine di poter documentare il sostenimento delle stesse, il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a conservare:

- i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi);
- i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.).

Peraltro, i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica devono:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti con le modalità indicate nell'art. 8 del decreto Requisiti;
- acquisire l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del decreto Requisiti;
- acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- trasmettere all'ENEA i dati inerenti agli interventi realizzati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

4.5 Bonus facciate

Il c.d. "Bonus facciate" è disciplinato dall'art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019 e consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal 1.1.2020 al 31.12.2021 (a prescindere dalla data di inizio dei lavori) per gli interventi "agevolabili" finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nella zona A o B di cui al D.M. del 2.4.1968, n. 1444.

Gli interventi "agevolabili" sono solo quelli effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio e, dunque, sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Tra gli interventi "agevolabili" rientrano, a titolo esemplificativo:

- gli interventi di sola pulitura della facciata esterna, dei balconi degli ornamenti e fregi;
- gli interventi di sola tinteggiatura esterna della facciata, dei balconi degli ornamenti e fregi;
- gli interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento;
- gli interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- I lavori riconducibili al decoro urbano (grondaie, pluviali, parapetti, ecc.).

Per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile; la detrazione d'imposta deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i rigi da RS150 a RS155.

Ai fini della fruizione dell'agevolazione in commento, per quanto qui d'interesse, il beneficiario della detrazione deve:

- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio);
- comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e le ricevute di pagamento;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;

- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici le ricevute di pagamento dei tributi locali (es. IMU) sugli immobili (ove dovuti).

Con riferimento agli interventi di efficienza energetica sulle facciate, il beneficiario della detrazione deve altresì:

- trasmettere telematicamente all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, un'apposita comunicazione;
- conservare l'asseverazione¹⁶, rilasciata da un tecnico abilitato, attestata la sussistenza dei requisiti dal Decreto Requisiti e il rispetto delle leggi e delle normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
- conservare l'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali.

4.6 Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti

Le detrazioni per gli interventi antisismici, anche dette "Sisma bonus", disciplinate dall'art. 16, co. 1-*bis* e ss. del D.L. n. 63 del 2013, sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF e IRES in relazione alle spese (effettivamente rimaste a loro carico) per gli interventi antisismici agevolabili effettuati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.2003, n. 3274.

In linea generale, la detrazione è riconosciuta in misura pari:

- al 50%, quando gli interventi di miglioramento sismico non determinano riduzioni di classe di rischio sismico dell'edificio, rispetto alla classe ante interventi;
- al 70%, quando gli interventi di miglioramento sismico comportano la riduzione di una classe di rischio sismico dell'edificio, rispetto alla classe ante interventi;
- all'80%, quando gli interventi di miglioramento sismico comportano la riduzione di due o più classi di rischio sismico dell'edificio, rispetto alla classe ante interventi.

La detrazione, inoltre, compete su un ammontare massimo di spesa complessiva pari a 96.000 euro (per ciascuna unità immobiliare e per ciascun anno) e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente dovrà compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i righe da RS150 a RS155.

Tra gli interventi antisismici, il c.d. "Sisma bonus acquisti", disciplinato dall'art. 16, co. 1-*septies* del D.L. n. 63 del 2013, consiste in una detrazione IRPEF/IRES di natura transitoria riconosciuta ai soggetti passivi IRPEF/IRES sulle spese (effettivamente rimaste a loro carico) sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per l'acquisto di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.4.2006, n. 3519.

Con riferimento al regime degli oneri documentali, il beneficiario delle detrazioni è tenuto a conservare i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi), i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.) e l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati secondo le "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" emanate dal D.M. del 28.2.2017, n. 58 così come modificato dal D.M. del 6.8.2020, n. 329.

Le menzionate unità immobiliare devono tuttavia essere state per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio

¹⁶ L'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, co. 2 del D. Lgs. n. 192 del 2005.

preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

Al fine di poter beneficiare della detrazione in commento, oltre al rispetto del requisito del trasferimento della proprietà entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- devono essere ultimati i lavori riguardanti l'intero fabbricato e la detrazione può essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui i lavori sono finiti (cfr. Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 16.1.2020);
- la società che possiede l'immobile deve eseguire direttamente i lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio (i necessari lavori di miglioramento sismico possono essere anche commissionati a un'altra impresa esecutrice);
- gli importi versati in acconto possono essere detratti a condizione che il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si beneficia della detrazione¹⁷;

La misura della detrazione, calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, in commento è pari:

- al 75% nel caso in cui, a seguito della realizzazione degli interventi, il rischio sismico dell'immobile si è ridotto sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all' 85% nel caso in cui gli interventi determinano il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.

Anche con riferimento al Sisma bonus acquisti, la detrazione è riconosciuta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi¹⁸.

In ragione del presupposto dell'effettivo sostenimento delle spese detraibili, al fine di poter documentare il sostenimento delle stesse, i beneficiari del Sisma bonus acquisti sono tenuti a conservare (oltre al contratto di compravendita delle unità immobiliari):

- i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi);
- i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.).

Rimane inoltre fermo l'obbligo della conservazione dell'asseverazione, rilasciata dai professionisti abilitati, attestante l'efficacia degli interventi effettuati secondo le "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" emanate dal D.M. del 28.2.2017, n. 58 così come modificato dal D.M. del 6.8.2020, n. 329.

È opportuno precisare, in ultimo, che qualora gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 determinino anche un risparmio energetico, il beneficiario della detrazione deve trasmettere telematicamente all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, un'apposita comunicazione.

¹⁷ Se i lavori sono ultimati e gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello del rogito la detrazione per gli importi versati in acconto può essere fruita nel periodo d'imposta in cui sono stati pagati, oppure nel periodo di imposta di stipulazione dell'atto notarile.

¹⁸ A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente dovrà compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i righe da RS150 a RS155.

5. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'art. 1, co. 184 e ss. della Legge di bilancio 2020 e dall'art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020, si sostanzia in un beneficio "automatico" poiché è il contribuente che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, auto-determina l'ammontare del beneficio spettante.

Non sussistendo alcun obbligo di preventiva comunicazione del credito d'imposta *de quo* all'Agenzia delle Entrate o ad altra amministrazione competente, appare ragionevole che il principale documento utile ai fini della verifica dell'ammontare del beneficio in questione sia la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito.

Sebbene la dichiarazione dei redditi rappresenti il documento ufficiale in cui, di fatto, viene cristallizzato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si evidenzia che l'obbligo di indicazione in fattura della relativa disciplina di riferimento consente all'Organismo Pagatore AGEA di ricostruire, in via preliminare, gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi ai medesimi titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR.

Come illustrato nei paragrafi precedenti, la disciplina relativa agli oneri documentali previsti nel caso di fruizione del credito d'imposta in commento impone, difatti, l'obbligo di tenere traccia degli investimenti agevolabili attraverso le relative fatture di acquisto la cui causale, per espressa previsione normativa, deve contenere il riferimento all'art. 1, co. da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020 ovvero all'art. 1, co. da 1054 a 1058" della Legge di bilancio 2021.

Ai fini del preventivo controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità tra le misure di sostegno previste dal PSR e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali viene attuata una procedura di verifica basata sull'incrocio dei dati risultanti dalla ricostruzione delle fatture di acquisto e di quanto indicato dal beneficiario dei pagamenti PSR in un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

A tal riguardo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'allegato n. 1 del presente documento, consente all'Ente incaricato dell'istruttoria di reperire informazioni circa:

- l'eventuale fruizione da parte del beneficiario dei pagamenti PSR del credito d'imposta ex art. 1, co. da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020 e/o ex art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021;
- l'ammontare del beneficio eventualmente spettante;
- l'ammontare del credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Nelle ipotesi di fruizione di entrambi i benefici in relazione alle medesime spese ammissibili, la menzionata dichiarazione deve altresì prevedere l'elenco delle fatture ovvero degli altri documenti di acquisto dei beni agevolabili già forniti o che saranno allegati a corredo della domanda di pagamento.

Attraverso l'incrocio dei dati indicati nella sovra menzionata attestazione e di quanto indicato nelle fatture di acquisto saranno, dunque, individuate le seguenti informazioni:

- sussistenza o meno di spese ammissibili sia in base a quanto previsto dalla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia in base a quanto previsto dalle misure di sostegno PSR;

- ammontare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali spettante in relazione alle medesime spese ammissibili;
- eventuale superamento del limite di cumulabilità fissato dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ammontare del credito d'imposta spettante nel rispetto del limite di cui sopra (tenendo conto della quota eventualmente già utilizzata in compensazione).

Come anticipato, posto che la dichiarazione dei redditi rappresenta il documento ufficiale in cui, di fatto, viene cristallizzato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è necessario richiedere, ai fini dei successivi controlli, il Modello Redditi SC (Società di capitali) per poter confrontare i risultati delle verifiche effettuate a monte dei pagamenti erogati nell'ambito del FEASR con quanto indicato nel quadro RU del citato modello dichiarativo.

In particolare, per quanto concerne il credito d'imposta ex art. 1, co. 184 e ss. della Legge di bilancio 2020, saranno analizzati gli importi indicati nella sezione IV, del rigo RU120 ove, in base a quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione della Modello Redditi SC ¹⁹ - deve essere indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti in beni strumentali "ordinari";
- la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0";
- la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0".

Nel caso in cui non venga rispettato il limite di cumulabilità previsto dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, con conseguente necessità di rideterminazione del beneficio fiscale eventualmente non utilizzato in compensazione, si procede all'analisi dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi (relative al periodo d'imposta di maturazione del credito e ai periodi d'imposta successivi in caso di mancato utilizzo del credito per intero) e nei modelli F24 predisposti dal contribuente per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13.1.2021, n. 3 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "6932", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali "ordinari";
- "6933", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali "Industria 4.0";
- "6934" identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0".
- "6935", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali, ex art. 1, commi 1054 e 1055 della Legge di bilancio 2021;
- "6936," identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali "Industria 4.0", ex art. 1, commi 1056 e 1057 della Legge di bilancio 2021;
- "6937", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0", ex art. 1, comma 1058 della Legge di bilancio 2021.

6. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E DETRAZIONI EDILIZIE

¹⁹ Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Sc sono reperibili - reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link: [istrUG61A \(agenziaentrate.gov.it\)](http://istrUG61A.agenziaentrate.gov.it).

La fruizione delle detrazioni "edilizie" da parte del contribuente beneficiario avviene attraverso lo scomputo delle stesse nella dichiarazione dei redditi dall'IRES.

Peraltro, con riguardo alle spese detraibili sostenute negli anni 2020 e 2021, l'art. 121 del DL n. 34 del 2020 ha "generalizzato" la possibilità di fruire della detrazione fiscale esercitando l'opzione per l'applicazione di uno sconto sul corrispettivo da parte del fornitore, oppure per la cessione a terzi (ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Non sussistendo alcun obbligo di preventiva comunicazione delle detrazioni *de quibus* all'Agenzia delle Entrate, il principale documento utile ai fini della verifica dell'ammontare del beneficio in questione è la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione della detrazione ovvero, nel caso di applicazione di uno sconto sul corrispettivo o di cessione a terzi, il contratto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o il contratto di cessione del credito.

Fermo quanto premesso, si ribadisce che, il presupposto per la spettanza delle detrazioni "edilizie" è l'effettivo sostenimento delle spese detraibili da cui esse discendono. Per poter documentare il sostenimento delle spese, i contribuenti sono quindi tenuti a conservare:

- i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi);
- i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.).

Ai fini del preventivo controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità tra le misure di sostegno previste dal PSR e le detrazioni "edilizie" viene attuata una procedura di verifica basata sull'incrocio dei dati risultanti dalla ricostruzione delle fatture/ bonifici di acquisto e di quanto indicato dal beneficiario dei pagamenti PSR nell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In relazione alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, è necessario verificare, altresì, l'asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante, tra l'altro, il rispetto dei massimali di costo specifici.

Qualora fossero già disponibili le dichiarazioni dei redditi ai fini IRES ovvero i menzionati contratti di opzione per lo sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, ai fini del preventivo controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità verranno richiesti e verificati anche tali documenti.

Come anticipato, posto che la dichiarazione dei redditi ai fini IRES rappresenta il documento ufficiale in cui, di fatto, vengono cristallizzate le detrazioni edilizie, ove non disponibili alla data di effettuazione dei controlli, è necessario richiederne una copia ai fini dei successivi controlli.

In caso di applicazione dello sconto sul corrispettivo ovvero di cessione del credito, ai fini dei successivi controlli, è necessario richiedere e verificare i relativi contratti.

Si evidenzia, in ultimo, che il presupposto dell'effettivo sostenimento delle spese implica che la detrazione spettante debba essere calcolata al netto dei contributi ricevuti.

Ed invero, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, per l'esecuzione degli interventi agevolati, tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione in quanto le spese rilevanti, ai fini delle agevolazioni *de quibus*, sono solo quelle rimaste effettivamente a carico del contribuente.

7. DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO - CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ

Nell'ambito delle verifiche amministrative previste dall'art 48 del regolamento (UE) 809/2014, viene svolto un controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità tra i pagamenti dello Sviluppo Rurale e le agevolazioni fiscali a partire dalla fase di istruttoria della domanda di sostegno. Tale verifica viene ripetuta, prima dell'erogazione degli importi richiesti nelle domande di pagamento. Inoltre, è prevista una verifica in fase successiva al pagamento nell'ambito dei controlli ex post di cui all'art. 52 del regolamento (UE) 809/2014.

In funzione del momento di realizzazione della verifica, le procedure di controllo da applicare garantiscono:

I. Fase antecedente alla concessione dell'aiuto (domanda di sostegno),

- individuazione della sussistenza di agevolazioni fiscali (sotto forma di crediti d'imposta o di altra natura) spettanti al beneficiario in relazione agli investimenti che sono oggetto della domanda di sostegno;
- decurtazione, a monte della richiesta di sostegno, della quota di agevolazioni connesse all'investimento al fine di garantire il rispetto dei limiti di cumulabilità previsti.

II. Fase antecedente all'erogazione dei pagamenti PSR (domanda di pagamento per anticipo, SAL e Saldo)

- individuazione della sussistenza di agevolazioni fiscali (sotto forma di crediti d'imposta o di altra natura) spettanti sui medesimi titoli di spesa connessi alla domanda di pagamento PSR;
- verifica del rispetto del limite di cumulabilità.

III. Fase successiva all'erogazione dei pagamenti PSR (controlli ex post)

- individuazione della sussistenza di agevolazioni fiscali riconosciute successivamente al pagamento PSR e spettanti sui medesimi titoli di spesa già presentati in rendicontazione delle domande di pagamento;
- verifica della corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito d'imposta (se rideterminato successivamente all'erogazione dei pagamenti connessi al PSR);
- verifica del corretto utilizzo in compensazione del credito d'imposta eventualmente rideterminato.

I controlli sono svolti sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fiscale fornita dal beneficiario in allegato alle domande di sostegno o pagamento e della documentazione acquisita nel corso dei controlli ex post.

7.1 Adempimenti per i beneficiari

Per la corretta definizione del quadro economico relativo al provvedimento di concessione e successivamente per la definizione dell'importo erogabile a conclusione dei controlli di ammissibilità delle domande di pagamento, i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere ed allegare alla domanda di sostegno e pagamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto dei limiti posti dalla regolamentazione comunitaria sopra richiamata. Il fac-simile della dichiarazione è riportato in allegato 1.

In particolare, il beneficiario deve dichiarare di aver usufruito o non aver usufruito di agevolazioni fiscali connesse agli investimenti oggetto della richiesta di sostegno e pagamento. A tal fine, dichiara eventualmente il tipo di agevolazione richiesta, la relativa percentuale di contributo e l'importo oggetto dell'agevolazione.

Inoltre, in funzione del tipo di agevolazione nazionale della quale il beneficiario ha usufruito o intende usufruire e del momento in cui viene realizzato il controllo, il beneficiario sarà chiamato a fornire la documentazione necessaria agli Enti istruttori per eseguire i controlli previsti. Nel successivo paragrafo è contenuto l'elenco dei documenti che sono oggetto di verifica.

I controlli svolti dagli Enti Istruttori, vengono documentati attraverso la compilazione della specifica checklist in allegato n.2 alle presenti istruzioni.

7.2 Modalità di Controllo e documenti oggetto di valutazione

Nella tabella seguente, per ciascuna delle forme di agevolazione di carattere fiscale descritte nei precedenti paragrafi, è riportato l'elenco dei documenti oggetto di valutazione e le modalità di controllo previste in funzione della fase del procedimento nel corso della quale viene realizzata la verifica.

I. Fase antecedente alla concessione dell'aiuto – istruttoria domanda di sostegno (controlli amministrativi al 100%)

Ambito	documenti oggetto di valutazione	modalità di controllo
<p>Super e Iper-ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotta, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione e riscontro con i dati riportati nel Modello Redditi IRES; 2. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 3. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile;
<p>· Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019</p>	<p>a. Autodichiarazione;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 3. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile;
<p>· Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020</p>	<p>a. Autodichiarazione;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 3. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile;
<p>· Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Ricevuta AdE attestante la fruibilità del credito d'imposta (ove disponibile alla data del controllo). c. Dichiarazione dei redditi, quadro RU (ove disponibile alla data del controllo).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella ricevuta dell'AdE (ove disponibile alla data del controllo).; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile; 6. Verifica della corretta indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi (ove disponibile alla data del controllo)

<p>Credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Relazione tecnica asseverata (ove disponibile); c. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione). d) Dichiarazioni dei Redditi IRES (Modello Redditi SC) relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di quanto indicato nei modelli dichiarativi (Modello Unico SC / Modello Redditi SC); 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p>
<p>Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Relazione tecnica asseverata; c. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione).</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p>
<p>Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione b. Documenti di spesa (fatture fornitori) c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, viene ridotta la detrazione d'imposta.</p>
<p>Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione b. Documenti di spesa (fatture fornitori) c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, viene ridotta la detrazione d'imposta.</p>
<p>Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019</p>	<p>a. Autodichiarazione b. Documenti di spesa (fatture fornitori) c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato (per i soli interventi di efficienza energetica sulle facciate)</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto (ove disponibile è utile verificare anche l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato); 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, viene ridotta la detrazione d'imposta.</p>

II. Fase antecedente all'erogazione dei pagamenti PSR – istruttoria domanda di pagamento per anticipo, SAL e Saldo (controlli amministrativi al 100%)

Ambito	documenti oggetto di valutazione	modalità di controllo
<p>Super e Iperammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotta, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 e ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC) c. Giustificativi di Spesa.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione; 3. Verifica degli importi indicati nella Dichiarazione dei Redditi IRES; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile;</p>
<p>· Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Giustificativi di Spesa.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione e controllo della presenza della dicitura obbligatoria prevista dalla normativa di riferimento; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile;</p>
<p>· Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Giustificativi di Spesa.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione e controllo della presenza della dicitura obbligatoria prevista dalla normativa di riferimento; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile;</p>
<p>· Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Ricevuta AdE attestante la fruibilità del credito d'imposta; c. Dichiarazione dei redditi, quadro RU (ove disponibile alla data del controllo).</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella ricevuta dell'AdE; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile; 6. Verifica della corretta indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi (ove disponibile alla data del controllo)</p>

<p>Credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Relazione tecnica asseverata (ove disponibile); c. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione). d) Dichiarazioni dei Redditi IRES (Modello Redditi SC) relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di quanto indicato nei modelli dichiarativi (Modello Unico SC / Modello Redditi SC); 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p>
<p>Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Relazione tecnica asseverata; c. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione).</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p>
<p>Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione b. Documenti di spesa (fatture fornitori) c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, si dovrà ricalcolare la detrazione d'imposta.</p>
<p>Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione b. Documenti di spesa (fatture fornitori) c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, si dovrà ricalcolare la detrazione d'imposta.</p>
<p>Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019</p>	<p>a. Autodichiarazione b. Documenti di spesa (fatture fornitori) c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato (per i soli interventi di efficienza energetica sulle facciate)</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto (ove disponibile è utile verificare anche l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato); 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, si dovrà ricalcolare la detrazione d'imposta.</p>

III. Fase successiva all'erogazione dei pagamenti PSR - controlli ex post (campione 1%)

Ambito	documenti oggetto di valutazione	modalità di controllo
<p>Super e Iperammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 e ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC) c. Giustificativi di Spesa.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione; 3. Verifica degli importi indicati nella Dichiarazione dei Redditi IRES; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile;</p>
<p>· Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019</p>	<p>c. Dichiarazione dei redditi; d. Perizia tecnica per beni Industria 4.0 (costo > 300 k/euro); e. Modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito.</p>	<p>1. Verifica all'interno della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 - quadro RU; rigo RU120 dell'importo del credito; 2. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 6. Verifica del corretto utilizzo in compensazione del credito mediante Modelli F24 quietanzati.</p>
<p>· Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020</p>	<p>c. Dichiarazione dei redditi; d. Perizia tecnica/asseverata per beni Industria 4.0 (costo > 300 k/euro); e. Modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito.</p>	<p>1. Verifica all'interno della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021/2022 - quadro RU dell'importo del credito; 2. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 6. Verifica del corretto utilizzo in compensazione del credito mediante Modelli F24 quietanzati.</p>
<p>· Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</p>	<p>c. Dichiarazione dei redditi; d. Modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito.</p>	<p>1. Verifica all'interno della dichiarazione dei redditi relativa agli anni dal 2020 - quadro RU dell'importo del credito; 2. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 6. Verifica del corretto utilizzo in compensazione del credito mediante Modelli F24 quietanzati.</p>
<p>Credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Relazione tecnica asseverata (ove disponibile); c. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione). d) Dichiarazioni dei Redditi IRES (Modello Redditi SC) relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di quanto indicato nei modelli dichiarativi (Modello Unico SC / Modello Redditi SC);</p>

		<p>3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione;</p> <p>4. Determinazione del contributo massimo concedibile.</p> <p>5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.</p>
<p>· Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019</p>	<p>c. Dichiarazione dei redditi;</p> <p>d. Modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito.</p>	<p>1. Verifica all'interno della dichiarazione dei redditi relativa agli anni dal 2020 - quadro RU dell'importo del credito;</p> <p>2. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione;</p> <p>4. Determinazione del contributo massimo concedibile;</p> <p>5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p> <p>6. Verifica del corretto utilizzo in compensazione del credito mediante Modelli F24 quietanzati.</p>
<p>Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione</p> <p>b. Documenti di spesa (fatture fornitori)</p> <p>c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc.</p> <p>d. Asseverazione tecnico abilitato</p> <p>e. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione;</p> <p>2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto;</p> <p>3. Verifica della detrazione indicata nel Modello Redditi IRES;</p> <p>4. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione;</p> <p>5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p> <p>6. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, si dovrà ricalcolare la detrazione d'imposta.</p>
<p>Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione</p> <p>b. Documenti di spesa (fatture fornitori)</p> <p>c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc.</p> <p>d. Asseverazione tecnico abilitato</p> <p>e. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione;</p> <p>2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto;</p> <p>3. Verifica della detrazione indicata nel Modello Redditi IRES;</p> <p>4. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione;</p> <p>5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p> <p>6. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, si dovrà ricalcolare la detrazione d'imposta.</p>
<p>Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019</p>	<p>a. Autodichiarazione</p> <p>b. Documenti di spesa (fatture fornitori)</p> <p>c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc.</p> <p>d. Asseverazione tecnico abilitato (per i soli interventi di efficienza energetica sulle facciate)</p> <p>e. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione;</p> <p>2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto;</p> <p>3. Verifica della detrazione indicata nel Modello Redditi IRES;</p> <p>4. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione;</p> <p>5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento;</p> <p>6. In caso di superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento, in virtù del requisito dell'effettivo sostenimento delle spese, si dovrà</p>

		ricalcolare la detrazione d'imposta.
--	--	--------------------------------------

7.3 Checklist verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni

I controlli sul rispetto dei limiti di cumulabilità sono registrati nel sistema SIAN utilizzando la checklist il cui modello è riportato in allegato 2. Alla checklist devono essere allegati i documenti contabili (es. dichiarazioni, fatture; ecc.) verificati dai funzionari incaricati dell'istruttoria.

La checklist deve essere compilata per tutte le domande di sostegno e pagamento delle misure connesse ad investimenti del PSR.

Nei casi in cui il beneficiario, in riferimento agli investimenti oggetto della domanda di sostegno ed ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR, non abbia richiesto alcuna delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale, è sufficiente indicare, all'interno della checklist, la circostanza nella sezione "applicabilità della verifica" ed il controllo si considera concluso.

Nei casi in cui dall'esame della documentazione disponibile, il funzionario incaricato dell'istruttoria, desuma l'adesione ad una forma di agevolazione e nel caso in cui il beneficiario abbia dichiarato di aver usufruito di una tra le seguenti forme di agevolazione:

- a) Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 e ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016
- b) Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019
- c) Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020
- d) Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015
- e) Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013
- f) Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019
- g) Detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013
- h) Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013
- i) Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019
- j) Altro contributo da specificare

si procede alla compilazione di tutte le sezioni della checklist. In particolare all'interno della sezione "schema verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal PSR" è necessario compilare i campi elencati di seguito:

- (1) ambito – indicare il tipo di agevolazione usufruita dal beneficiario
- (2) valore dell'investimento – rappresenta il costo dell'investimento realizzato / da realizzare in relazione al quale viene richiesta l'agevolazione fiscale.

- (3) % agevolazione – indicare la percentuale così come desunta dalla documentazione fornita dal beneficiario
- (4) allegati verificati - elencare i documenti verificati (cfr. informazioni contenute nello schema al par. 7.2)
- (5) valore dell'investimento – rappresenta la spesa ammessa al sostegno per l'investimento rendicontato / da rendicontare nell'ambito della voce di spesa considerata
- (6) % cofin. Il del regolamento (UE) n. 1305/2013 - è la percentuale di cofinanziamento ammessa al sostegno sulla base di quanto previsto dal bando di riferimento
- (7) importo contribuito a valere su PSR - calcolato sulla base delle percentuali di cofinanziamento previste dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013
- (8) importo dell'agevolazione - calcolato sulla base delle percentuali di agevolazione previste per ciascun ambito specifico di sostegno. Si evidenzia che il presupposto dell'effettivo sostenimento delle spese implica che la detrazione spettante debba essere calcolata al netto dei contributi ricevuti.

8. ALLEGATI

Allegato 1 – Fac – simile dichiarazione Atto Notorio sottoscritto dal beneficiario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2020.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, C.F. _____, residente in
_____, Prov. di (___), in qualità di legale rappresentante di
_____ con sede legale in _____, Prov. di (___), C.F./P. IVA n.
_____ e titolare della domanda di sostegno / pagamento n. _____

CONSAPEVOLE

- che gli aiuti concessi dal PSR 2014-2020 non sono cumulabili con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili in base al PSR nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR e riportate nell'Allegato II del Reg. UE 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo totale dell'investimento oggetto dell'agevolazione;

- delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente al caso concreto)

- di non aver usufruito, nel corso del periodo 2014 - 2021, di agevolazioni fiscali riconosciute in relazione ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR citata nelle premesse e di essere consapevole, in riferimento a tali titoli di spesa, che una volta ottenuto il contributo da parte di AGEA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, nel caso in cui per gli stessi sia stato raggiunto il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013;
- di aver usufruito nel corso del 2014 - 2021 del credito d'imposta/detrazione _____²⁰ previsto/a dall'art. _____ del/della _____ relativamente ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR.

A tal fine, dichiara:

²⁰ Inserire, a seconda della fattispecie, l'agevolazione fiscale avente ad oggetto i medesimi costi agevolabili dai PSR e il relativo riferimento normativo:

- i. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- ii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- iii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- iv. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- v. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- vi. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- vii. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- viii. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- ix. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019;
- x. altro (specificare)

- di aver beneficiato dell'agevolazione prevista dall'art. _____ del/della _____, in misura pari al _____% e per un importo calcolato di _____euro (Allegare documentazione richiesta in nota)²¹;
- di aver già utilizzato il credito d'imposta ex art. _____ della _____ in compensazione orizzontale, per un importo pari a _____euro;
- di aver già beneficiato della detrazione _____ ex art. _____ del/della _____ nel²²:
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____euro.
- di essere consapevole che AGEA procederà alla liquidazione del contributo PSR per la quota restante fino al raggiungimento del massimale previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo complessivo dell'investimento;
- di essere altresì consapevole che per tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale nel caso in cui la stessa raggiunga il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

²¹ Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti i, ii e iii allegare la seguente documentazione:

- le fatture di acquisto dei beni agevolabili da parte del fornitore;
- (per l'agevolazione di cui al punto i) Dichiarazione/i dei redditi ai fini IRES relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento all'agevolazione di cui al precedente punto iv allegare la seguente documentazione:

- Ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la fruibilità del credito d'imposta;
- Dichiarazione dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

Con riferimento all'agevolazione di cui ai precedenti punto v e vi allegare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica asseverata;
- Certificazione della documentazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (per l'agevolazione di cui al punto v) Dichiarazione/i dei redditi ai fini IRES relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti vii, viii e ix allegare la seguente documentazione:

- Documenti di spesa (fatture fornitori);
- Documenti di acquisto (bonifici, assegni bancari o postali, ecc);
- Asseverazione tecnico abilitato (ove disponibile);
- Dichiarazione/i dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

²² Allegare la/e Dichiarazione/i dei redditi relativa/e al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

- di essere consapevole che nel caso di presentazione di false prove al fine di ricevere il sostegno oppure di omissione per negligenza delle necessarie informazioni, ai sensi degli artt. 21 e 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e dell'art. 51.2 Reg. (UE) 809/2014, è prevista l'esclusione dal finanziamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” reperibile nel sito _____

Data

Firma del Rappresentante legale

Allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 “*Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*” del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Allegato 2 – Fac-simile Checklist per la verifica dei limiti di cumulabilità

Protocollo	VERIFICA LIMITI CUMULO CON AGEVOLAZIONI NAZIONALI REG. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014
Domanda di Sostegno <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>	Domanda di Pagamento <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
CHECK LIST PER LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR CON ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE <small>(riferimento nota dei Servizi della Commissione UE prot. Ares(2020) 6839797 del 17 novembre 2020)</small>	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
CUAA (CODICE FISCALE) <input style="width: 150px;" type="text"/>	PARTITIVA <input style="width: 150px;" type="text"/>
DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO	
Misura: _____	
Sottomisura: _____	
Tipologia intervento: _____	
Intervento: _____	
Sottointervento: _____	
Voci di spesa: _____	
APPLICABILITÀ DELLA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR CON ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE	
Il beneficiario ha usufruito * <input checked="" type="checkbox"/>	Il beneficiario NON ha usufruito <input type="checkbox"/>
<small>di agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale relativamente agli investimenti oggetto delle domande di sostegno/ pagamento indicate in istanza.</small>	
Riferimenti della valutazione tecnica	Protocollo n. <input style="width: 100px;" type="text"/> data <input style="width: 100px;" type="text"/>
<small>* in caso di applicabilità della verifica sul cumulo compilare la sezione n.1 della checklist</small>	
SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECKLIST DI VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR	
Funzionario responsabile <input style="width: 250px;" type="text"/>	
Codice fiscale <input style="width: 150px;" type="text"/>	
data <input style="width: 100px;" type="text"/>	Firma <input style="width: 200px;" type="text"/>
NOTA <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

